

REGOLAMENTO (CE) N. 2311/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 2000****che stabilisce l'elenco delle misure alle quali non si applica il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio e che abroga la decisione 96/284/CE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», e che abroga la direttiva 77/435/CEE⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4045/89 prevede esplicitamente che la Commissione rediga un elenco delle misure alle quali non si applica il regolamento. È opportuno includere in tale elenco quelle misure che, per la loro natura, non si prestano ad una verifica a posteriori effettuata mediante il controllo dei documenti commerciali.
- (2) Occorre tenere conto delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽³⁾.

- (3) Per confermarsi a taluni cambiamenti della normativa comunitaria, occorre abrogare la decisione 96/284/CE della Commissione, del 12 aprile 1996, che stabilisce l'elenco delle misure alle quali non si applica il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio⁽⁴⁾.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio non si applica alle misure elencate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 96/284/CE è abrogata.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica con effetto a decorrere dal 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.⁽²⁾ GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16.⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽⁴⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 17.

ALLEGATO

MISURE ALLE QUALI NON SI APPLICA IL SISTEMA DEI CONTROLLI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 4045/89

Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1):

le misure di cui all'articolo 2, a condizione che l'aiuto venga pagato al produttore.

Regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1998/1999, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (GU L 132 del 28.5.1988, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1) per i seguenti aiuti:

— Titolo II, capo II — Premi per l'abbandono

— Titolo II, capo III — Ristrutturazione e riconversione.

Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85).

Regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91).

Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96).

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80):

i seguenti capitoli:

Capo IV — Prepensionamento

Capo V — Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

Capo VI — Misure agroambientali

Capo VIII — Silvicultura.
